

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796(PROVINCIA DI CATANZARO) Tel. 0967/49295

AREA URBANISTICA

Prot.n°2062

N° **01** del registro

Concessioni – Anno 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Vista la concessione dell'area marittima n°123 del 27/07/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;
- Vista la nota prot.02.01.02/0001368/Allegati del 18.02.2013 dell'ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato che riferiva l'occupazione abusiva di un suolo demaniale marittimo di mq 4000 circa perpetrata mediante il mantenimento in via esclusiva di un area demaniale adibita a giardino, all'interno della quale insistono manufatti e opere in difformità al titolo concessorio n°123 del 27/07/2001 scaduto in data 31.12.2004;
- Vista la richiesta di rinnovo della concessione di cui sopra a suo tempo inoltrata alla Regione Calabria Dip. 8 rimasta sempre inevasa;
- Vista la propria nota prot. n°4792 del 31.05.2013 con la quale si avverte la Società Estella della possibilità di regolarizzazione della concessione demaniale prima descritta dietro il pagamento delle indennità dovute maggiorate del 100% ai sensi della legge 494 del 04.12.1993 nonché alla corresponsione alla Regione Calabria dell'Imposta pari al 10% dagli anni 2005 al 2011 e pari al 15% per gli anni 2012-2013 ;
- Accertato che la Società "Villaggio Turistico Estella" ha proceduto al pagamento delle indennità per come calcolato con propria nota prot.4792 del 31.05.2013;
- Vista la nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2013/10374 del 20.06.2013;
- Vista la propria nota prot. n°6802 del 31.07.2013 di risposta all'Agenzia di cui sopra;
- Vista la richiesta di regolarizzazione, acquisita agli atti il 15.01.2014 prot. n°392 della concessione dell'area marittima n°123 del 27/07/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona ed attinente agli immobili indicati nel catasto terreni con foglio 11 particelle 913 e 914, della superficie complessiva di mq. 3.943;
- Accertata in mq. 3.943 la reale superficie dell'area in questione;
- Accertato che per la suddetta concessione non sono stati da alcun Ente interessato emanati provvedimenti di qualsiasi tipo di decadenza della concessione medesima;
- Vista tutta la documentazione allegata alla richiesta di regolarizzazione acquisita agli atti di questo comune al 15.01.2014 al n°392 di prot.;
- Vista l'autocertificazione acquisita agli atti di questo Ente il 15.01.2014 al n°392 di prot. resa dalla dr.ssa Tucci Gesualda nella qualità di consigliere delegato del Villaggio Turistico Estella S.r.l. con sede in Montepaone Lido Viale delle Province n.37 – P. IVA: 01548190790 con la quale dichiara che sull'area in concessione non esistono allo stato attuale opere diverse da quelle autorizzate con la Concessione originaria della capitaneria di Porto di Crotona n°123 del 27/07/2001;
- Visto il Regolamento del Codice della Navigazione Marittima;
- Vista la Determina 1921 del 29.03.2011 del Dirigente Settore Urbanistica della Provincia di Catanzaro di approvazione del Piano Comunale Spiaggia;
- Visto l'avviso pubblico prot. n°3548 del 07.04.2011 con il quale si è comunicato l'approvazione definitiva del Piano di che trattasi;
- Accertata la conformità urbanistica alle previsioni del PCS Vigente;
- Visto il Regolamento del Codice della Navigazione Marittima;
- Accertato in € 35.942,55 (salvo conguaglio) il canone dovuto per il periodo 2014 – 2020;
- Vista la ricevuta di pagamento di € 5.134,65 inerente il canone riferito all'anno 2014;
- Vista la ricevuta di pagamento del 17.04.2013 comprovante il versamento dell' Addizionale Regionale di € 770,20 per l'anno 2014;
- Visto il certificato d'iscrizione al sindacato Fipe n°2970 e relativa quietanza di versamento in sostituzione della relativa polizza fideiussoria;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;
- Vista la D. G. R. n° 184 del 30.03.2004;
- Vista la L.R. 17/2005 e s.m.i.;

C O N C E D E

al Villaggio Turistico Estella S.r.l. con sede in Montepaone Lido Viale delle Province n.37 – P. IVA: 01548190790, di mantenere l'occupazione di un'area demaniale marittima, della superficie realmente accertata di mq. 3.943, situata nel Comune di Montepaone – Foglio di mappa n° 11 part. n° 913-914, precisamente sul **Lotto n°19 del Piano Comunale di Spiaggia**, allo scopo di adibirla a posa ombrelloni, sedie sdraio, campi da tennis e nel pieno rispetto e prescrizioni della precedente Concessione Demaniale Marittima n°123/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità annuale e fino al 31.12.2020;

La concessione è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini del punto "d)" dell'art. 47 C.N. , l'omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

La concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica - ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esista condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti i versamenti dei canoni di ciascuno anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

Inoltre il concessionario è obbligato a lasciare libero l'accesso per raggiungere l'arenile anche ai fini di balneazione. A tale fine dovrà predisporre un apposito corridoio della larghezza di almeno 1,50 metri lineari, con l'apposizione di idoneo cartello riportanti la dicitura "CORRIDOIO DI ACCESSO ALL'ARENILE".

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Montepaone (CZ) viale Province n.37-



La presente dovrà essere registrata presso l'Ufficio del Registro di Soverato a cura e spesa del concessionario.

Montepaone, 11.03.2014

I L CONCESSIONARIO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco Ficchi)**